



COMUNE DI USSEGLIO

Unione Montana Alpi Graie - Città Metropolitana di Torino

Via Roma n° 7 - 10070 – USSEGLIO

tel: 0123/83702 mail: info@comune.usseglio.to.it pec: info@pec.comune.usseglio.to.it

ORDINANZA

N. 13 DEL 17/08/2026

OGGETTO:

ORDINANZA PER LO SMALTIMENTO DI N. 1 CARCASSE DI BOVINO MEDIANTE SOTTERRAMENTO IN LOCO IN USSEGLIO, LOV. PIAN SULE - LAGO DELLA ROSSA

IL SINDACO

Visto il verbale n.114082697 del 14/08/2026 a firma del servizio veterinario sanità animale dell'A.S.L. TO 4 pervenuto a questo ufficio in data 14/08/2026 ed acclarato al protocollo generale con il numero 2123 con il quale viene dichiarata la non commestibilità delle carni dell'animale di specie bovina, contrassegnato con l'identificativo n. AT621286829 deceduto in questo comune in località Pian Sule / laghi della Rossa il 13/08/2026 per probabile folgorazione;

Rilevato che il servizio veterinario di cui sopra con il predetto verbale demanda al Sindaco ogni definitiva decisione per un corretto smaltimento della carcassa;

Considerato che:

- l'area interessata non è sottoposta a misure di Polizia Veterinaria relative a malattie trasmissibili dagli animali soggette a denuncia;
- il luogo dove si trova l'animale non è facilmente raggiungibile da mezzi di trasporto meccanici;
- lo stato di decomposizione della carcassa non consente di esperire ulteriori approfondimenti;
- occorre evitare l'accesso alla carcassa da parte di animali necrofagi che potrebbero disperderne le spoglie nell'ambiente;
- che vi sono le condizioni per applicare la deroga alla raccolta, trasporto e smaltimento in impianti di trattamento/trasformazione di cui all'art. 19, comma 1 del Regolamento CE 1069/2009;
- che il sotterramento in loco, o nelle immediate vicinanze, in idoneo luogo lontano da abitazioni e da edifici, ad una distanza di almeno 50 metri da corsi d'acqua, sorgenti o pozzi, ad una profondità di almeno 1,5 metri in terreno incolto e da non coltivare per Almeno 2 anni, cospargendo la carcassa di calce, appare la soluzione in grado di minimizzare i rischi per la salute e per l'ambiente;

Dato atto che per quanto di esclusiva competenza del servizio veterinario NULLA OSTA all'interramento della carcassa del bovino deceduto;

Vista la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 T.U. – D.P.R. n. 445 del 28.12.2000) resa dalla sig.ra BENEDETTO LAURA nata a Ciriè (TO) il 16.04.1967 residente in Usseglio (TO), Pian della Vacciera n. 0, in qualità di proprietario delle carcasse, dalla quale si evince che le stesse si trovano giacenti in Località Pian Sulè / Laghi della Rossa, inaccessibile ad automezzi;

Vista la nota della Regione Piemonte Protocollo n. 13931/DB1104 dell'11.06.2012 relativa all'informativa sulle modalità di smaltimento degli animali d'allevamento deceduti nei pascoli montani in condizioni orografiche che ne rendono difficile il recupero;

Visto il regolamento di igiene;

Visto il regolamento di polizia veterinaria DPR 8/2/1954 N. 320;

Visto il regolamento CE 1069/2009 art 19;

Visto l'art. 50 T.U.E.L. Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Considerata la precaria situazione igienico – sanitaria venutasi a creare;

Fatto salvo il rispetto di quanto disposto dalla normativa vigente in materia di tutela ambientale e delle acque;

ORDINA

Alla sig.ra BENEDETTO LAURA nata a Ciriè (TO) il 16.04.1967 residente in Usseglio (TO), Pian della Vacciera n. 0, in qualità di proprietaria delle carcasse, di provvedere all'interramento della carcassa del capo bovino contrassegnati con gli identificativi n. AT621286829 deceduti in Vallone Malciaussia in data 20/07/2026 come da verbale del servizio veterinario citato nella premessa.

L'interramento dovrà avvenire nel sito Località Pian Sulè / Laghi della Rossa lontano da abitazioni ed edifici, ad una distanza di almeno 50 metri da corsi d'acqua, impluvi, sorgenti o pozzi ed una profondità di almeno 1,5 metri in terreno incolto e da non coltivare per almeno 2 anni, cospargendo la carcassa di calce.

L'immediata notifica della presente alla sig.ra BENEDETTO LAURA e la trasmissione all'Asl servizio veterinario.

Ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente provvedimento è ammesso, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al T.A.R. per il Piemonte, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla data di notificazione.

IL SINDACO
Firmato Digitalmente
POMA ANDREA